

Data: 19/09/2023

## PROT.: DIR.19092023.1 IST.

**Oggetto: ACCREDITAMENTO PERIODICO ISTITUZIONI AI SENSI DELL'ART. 11 DPR 212/2005  
PUNTO 2B - Statuto dell'ente promotore**


Come richiesto dal Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato generale Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, Ufficio II, Assetti Istituzionali – con comunicazione ufficiale pervenuta a mezzo pec in data 9 febbraio 2023, l'Accademia ha provveduto a riformulare le norme statuarie destinate a disciplinare la composizione, i compiti e la durata del mandato degli organi interessati al governo dell'accademia. Ha provveduto altresì ad integrare la composizione del proprio Consiglio di Amministrazione con un docente e con uno studente, designati rispettivamente dal Consiglio Accademico e dalla Consulta degli studenti, andando ad affiancarsi alla figura del Direttore.

Copia dello Statuto aggiornato è stata inoltrata a mezzo pec (numero di protocollo: DIR. 27042013.IST) al sopracitato Ministero in data 27 aprile 2023.

Alleghiamo pertanto alla presente la precedente edizione dello statuto, il verbale del Consiglio di amministrazione nel quale si approva la revisione, la pec inviata e lo statuto aggiornato.

Il direttore

Valerio Borgonuovo



**Prot. Dich.28092922IST**

**Data: 28 settembre 2022**

**Oggetto: Accredimento Periodico Istituzioni ai sensi dell'art. 11 DPR 212/2005 – 2b Statuto dell'Ente Promotore**

Lo Statuto della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia è stato depositato al Ministero dell'Istruzione con la richiesta di Legalizzazione dell'Accademia del 27/04/2000.

Nell'a.a. 2022/2023 è intenzione della Direzione revisionare lo Statuto, tenendo conto delle normative e note emanate negli ultimi anni dal MUR e dall'ANVUR.

Il Direttore  
Dott. Marcello Menni



# **LABA - Libera Accademia di Belle Arti**

Legalmente Riconosciuta D.M. 27.04.2000

Sede Centrale, Operativa ed Amministrazione : Via don Giacomo Vender n.66 -25127 Brescia -

Tel 0039. 030 380894-Fax 0039.030380894 [www.laba.edu](http://www.laba.edu) – e mail info@laba.edu

## **Statuto**

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

La Libera Accademia di Belle Arti all'interno del panorama universitario italiano si configura come Istituto di Alta Formazione Artistica con respiro europeo ed intercontinentale.

La L.A.B.A. è nata sotto il segno di una idealità che intende salvaguardare l'autenticità e la libertà espressiva come valori fondanti della persona. La sua attività è guidata da un presupposto fortemente etico e civile: nella convinzione che la bellezza sia elemento primario, capace, concretizzandosi nelle opere e negli oggetti d'arte, di migliorare la qualità della vita, a un livello individuale e collettivo.

La Libera Accademia si colloca fra tradizione ed innovazione: puntando ad una proposta culturale che sia al contempo metodo e conoscenza approfondita delle espressioni artistiche del presente e del passato, stimolo per la ricerca e per la sperimentazione di tecniche e di linguaggi, anche multimediali.

La Libera Accademia vuole inoltre offrire ai suoi studenti una formazione che incentivi la creatività come risorsa veramente produttiva. Le nuove professioni richiedono una preparazione specifica, ma anche duttile, continuamente capace di rinnovarsi, adattandosi alle esigenze del territorio e lungimirante, in grado di sostenere le sollecitazioni di più ampio respiro anche a livello europeo e non.

Con questo spirito, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le compatibilità di bilancio, stabilirà di concedere una somma per contribuire agli aiuti umanitari destinati alla cura e alla crescita dei bambini più sfortunati delle aree più depresse del mondo.

## Art. 1

### FINALITA' E PRINCIPI DIRETTIVI

1. La Libera Accademia di Belle Arti, di seguito denominata LABA o Accademia, è un'istituzione di iniziativa privata con finalità pubblica, sede primaria della ricerca artistica e della formazione ed istruzione superiore.
2. La LABA ha personalità giuridica di diritto privato ed ha piena autonomia artistica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. La LABA ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario, settore Alta Formazione Artistica. Essa può assumere tutte le iniziative e compiere tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali.
4. L'Accademia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.
5. L'Accademia può attivare sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate su tutto il territorio nazionale, europeo e non. Le sedi distaccate potranno godere di autonomia amministrativa - finanziaria mentre l'attività didattica, di ricerca e di proposta formativa scientifico- culturale dovrà sempre essere concordata con la Direzione della sede centrale.
6. L'Accademia adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, artistiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti.

## Art. 2

### STATUTO DI AUTONOMIA

1. Il presente statuto è adottato ai sensi dell'art.2, comma 7, lettera F della legge n° 508 del 21 dicembre 1999 ed è espressione fondamentale dell'autonomia della LABA secondo i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Ai sensi di quanto disposto nel comma precedente, con l'entrata in vigore del presente Statuto le sue norme sono da intendersi immediatamente operanti, salvo che nelle materie espressamente riservate alla legge dello Stato. Nell'ambito di esse, anche in assenza di espressa indicazione nel testo delle singole disposizioni statutarie, queste ultime sono sempre da intendersi come operanti entro i limiti di carattere non derogabile stabiliti dalle leggi statali.

## Art. 3

### FONTI NORMATIVE

1. In virtù del presente Statuto ed ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n° 508, sono fonti normative dell'Accademia i seguenti Regolamenti:
  - a. il Regolamento generale dell'Accademia, che detta le norme di organizzazione della LABA, in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle

strutture didattiche e scientifiche in sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate, le modalità e i criteri di elezione per gli organi centrali e periferici dell'Accademia, i criteri di elezione e le modalità di funzionamento degli altri organi;

- b. il Regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo articolo 7 dello Statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;
- c. il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Accademia, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro più consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni;
- d. il Regolamento dell'Accademia per l'accesso agli atti e ai documenti, nonché di disciplina dei procedimenti amministrativi.

2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio disciplinano con appositi Regolamenti, nel rispetto dei principi posti dai Regolamenti di cui al comma precedente, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure loro proprie, nonché le materie ad esse demandate dall'ordinamento Accademico e dallo Statuto.

3. I Regolamenti di cui al primo comma sono Regolamenti di Accademia, deliberati a maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. L'approvazione di ciascun Regolamento presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalità volta a volta specificamente previste. Sono emanati con atto del Direttore, previa trasmissione al Ministero in base alla vigente legislazione per i prescritti controlli, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.

4. I Regolamenti di cui al secondo comma sono predisposti ed approvati dalla singola struttura didattico-scientifica, previa acquisizione dei pareri di conformità prescritti dallo Statuto. Il Direttore può rinviare, entro trenta giorni dal parere negativo del Collegio dei docenti o del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti che risultino difformi dai principi dello Statuto e dei Regolamenti generali previsti ai commi precedenti. I Regolamenti vengono emanati con atto del Direttore e divengono immediatamente efficaci.

#### Art. 4

### CORPO DOCENTE E RICERCATORE

- 1. Il corpo docente e ricercatore dell'Accademia è composto dai professori e da professionisti di chiara fama.
- 2. A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore è garantita libertà ed autonomia di ricerca e di insegnamento. Ad essi sono assicurati l'accesso, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici.
- 3. I professori ed i ricercatori possono essere a tempo pieno o a tempo definito.

## Art. 5

### RICERCA

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Accademia la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore dell'istituzione.
2. La LABA, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento accademico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca artistica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.
3. L'Accademia provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività artistica svolta al proprio interno, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
4. Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente Statuto e dall'ordinamento accademico.

## Art. 6

### DIDATTICA

1. La LABA garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti artistico-culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.
2. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Accademia può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori.

## Art. 7

### LIVELLI DI FORMAZIONE ACCADEMICA

1. L'Accademia può rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio:
  - a) diploma universitario ( primo livello);
  - b) diploma di laurea (secondo livello);
  - c) diploma di specializzazione.

Organizza altresì l'attività didattica per il conferimento del dottorato di ricerca e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento vigente.

2. L'Accademia può organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente. L'Accademia può inoltre offrire corsi post-laurea a denominazione straniera, quali master o corsi similari, attribuendo, ove previsto, i relativi titoli.
3. L'Accademia può partecipare altresì alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
4. L'Accademia può promuovere la formazione didattica degli operatori delle materie artistiche per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuole.

#### Art. 8

##### DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Accademia promuove tutte le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare:
  - a) concedendo forme di esonero da tasse e contributi;
  - b) agevolando la frequenza ai corsi e l'accesso alle strutture accademiche;
  - c) impegnandosi a favorire e potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale;
  - d) collaborando alle attività degli enti per il diritto allo studio nelle forme di volta in volta più idonee.

#### Art. 9

##### ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO

1. L'Accademia promuove corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico ed amministrativo e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

#### Art. 10

##### PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Accademia può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne.

#### Art. 11

##### COLLABORAZIONI ESTERNE

1. L'Accademia, in conformità ai principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della

formazione accademica e professionale.

2. Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta dei Corsi interessati, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Accademia, le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

3. L'Accademia può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali.

## Art. 12

### RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili da prestazioni di servizio, o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici anche esercitanti attività di impresa o professionali, saranno destinati in parte ad attività istituzionali di ricerca.

2. Si stabiliscono altresì i diritti e i doveri per l'Accademia e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Accademia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) diritto dell'Accademia di conseguire il brevetto;
- b) diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Accademia non eserciti il proprio diritto entro congruo termine;
- c) riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonché di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto.

3. Per i diritti di titolarità o contitolarità dei brevetti, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi relativi ad invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o di convenzioni con enti pubblici o privati, varrà quanto previsto nell'atto negoziale sottoscritto tra le parti.

## TITOLO II

### ORGANI DELL'ACCADEMIA

## Art. 13

### ORGANI DELL'ACCADEMIA

1. Sono organi di governo dell'Accademia il Presidente , il Direttore, il Direttore Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione;

2. Sono altresì organi dell'Accademia: il Comitato Didattico Scientifico, il Consiglio Accademico, il Collegio dei Docenti, il Consiglio rappresentativo degli studenti, il Comitato per i rapporti internazionali, il Collegio dei revisori dei conti ed il Nucleo di Valutazione.

## Art. 14

### IL DIRETTORE

1. Il Direttore rappresenta l'Accademia, anche nelle sezioni distaccate e nelle sedi decentrate nei confronti del MIUR e dell'AFAN;
2. Compete al Direttore:
  - a) convocare e presiedere il Collegio dei Docenti ed il Consiglio dell'Accademia, vigilando sulla corretta esecuzione delle rispettive deliberazioni;
  - b) vigilare sull'organizzazione amministrativa ed i servizi dell'Accademia, impartendo le più opportune direttive per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la corretta applicazione dell'ordinamento, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'assunzione personale di responsabilità;
  - c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;
  - d) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
  - e) emanare lo Statuto, le norme modificative di esso e i Regolamenti, curandone l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
  - f) dare esecuzione, con proprio atto, alle deliberazioni degli altri organi di governo dell'Accademia;
  - g) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Accademia;
  - h) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In caso di necessità ed urgenza, il Direttore può, con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del Collegio dei Docenti o del Consiglio Accademico, chiedendone la ratifica da parte dell'organo rispettivamente competente nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica fino a che gode della fiducia del Consiglio.
5. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione .
6. La data dell'elezione del Direttore è fissata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

non più di 60 giorni e non meno di 30 giorni dopo la decadenza dalla carica del Direttore uscente.

7. Il Direttore, nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede successivamente con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.
  - i) E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.
8. Il Direttore designa il Direttore vicario, e i responsabili delle sezioni distaccate o delle sedi decentrate, scegliendoli fra i professori. Il Direttore vicario sostituisce il Direttore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi anche di Direttori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Accademia e nominati con proprio atto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Direttori delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza, i Direttori delegati possono, su proposta del Direttore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Accademia ed essere invitati ad esporre l'operato nelle sedute del Collegio dei Docenti , del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

#### Art.14 bis

### II CONSIGLIO ACCADEMICO

All'interno dell'Accademia è istituito il Consiglio Accademico composto dal Direttore dell'Accademia che assume la veste di Presidente del Consiglio Accademico. Ne fanno parte in qualità di componenti il Vice Direttore dell'Accademia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione , il Direttore Amministrativo, i responsabili delle sedi esterne dell'Accademia, un Rappresentante del personale ATA.

L'Organo Accademico così istituito potrà cooptare su proposta del Direttore i coordinatori dei singoli Dipartimenti.

Sono inoltre componenti del Consiglio Accademico tre Rappresentanti dei Docenti liberamente scelti dal Corpo Docente tra quelli aventi un'anzianità di servizio di almeno 5 (cinque) anni.

Il Consiglio Accademico funzionerà secondo un regolamento steso dal Direttore dell'Accademia nel quale saranno dettagliatamente indicate competenze dell'Organo e modalità di funzionamento dello stesso.

Il Consiglio Accademico esercita i poteri di programmazione e di governo dell'Accademia che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

Compete al Consiglio Accademico promuovere, gestire, coordinare e controllare l'attuazione e l'esercizio della autonomia dell'Accademia tenuto conto delle compatibilità economico finanziarie indicate dal Consiglio di Amministrazione

Art. 15

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Compete al Collegio dei Docenti :

- a. elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell'Accademia e deliberare le richieste ad essi inerenti;
- b. coordinare le attività delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;
- c. approvare il Regolamento generale di Accademia e il Regolamento didattico; dare il proprio parere di conformità per i Regolamenti delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;
- d. approvare per quanto di competenza il manifesto annuale degli studi e programmare l'ammissione degli studenti ai diversi Corsi di studio;
- e. proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione e la composizione dei nuclei di valutazione per l'attività didattica e di ricerca e recepire i pareri di questi ultimi;
- f. assumere deliberazioni motivate sulle proposte del Consiglio rappresentativo degli Studenti;
- g. deliberare le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con atto del Direttore, sentito il Collegio dei Docenti;
- h. svolgere ogni altra funzione assegnata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché ogni altra funzione generale residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.

2. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Direttore almeno ogni tre mesi o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

3. Compongono il Collegio dei Docenti :

- a. il Direttore, che esercita le funzioni di presidente;
- b. il Direttore Amministrativo;
- c. i Docenti;
- d. i rappresentanti degli Studenti;

Art. 16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale

dell'Accademia .

2. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

a) dare attuazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal Consiglio Accademico, dai Dipartimenti e dal Collegio dei Docenti ai sensi del precedente articolo 15, comma 2, identificando, sulla base di essi, le modalità di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

b) approvare il bilancio consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia;

d) approvare i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa;

a. esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni al presente Statuto;

b. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore amministrativo e gli altri dirigenti;

c. approvare il Regolamento dell'Accademia per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 15, comma 2, lettera e) e 19, comma 2 lettera b), il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

d. esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza, il potere di revoca nei casi di nomine attuate ai sensi della precedente lettera b);

e. approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Corsi.

f. esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

4. Compongono il Consiglio di amministrazione:

a) il Presidente, che lo presiede;

b) il Direttore ;

c) il Direttore amministrativo;

d) il Presidente del Comitato dei sostenitori;

e) fino ad un massimo di tre rappresentanti indicati rispettivamente uno da ciascun ente finanziatore che eroghi contributi attraverso una convenzione con l'Accademia, con contributo minimo annuo della misura indicata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a € 60.000,00; nel caso in cui gli enti finanziatori siano in numero superiore a tre, i rappresentanti sono indicati di comune accordo fra gli enti stessi o, in caso di mancato accordo, sono indicati con decreto del Presidente sulla base dell'ammontare del contributo;

f) da altri consiglieri, su proposta del Presidente ,che si rendesse necessario nominare per competenza e anche per raggiungere il numero dispari degli eletti.

5. La mancata designazione dei membri non elettivi non inficia l'insediamento del

Consiglio.

6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sei anni. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti per più volte consecutivamente.

#### Art. 17

### CONSIGLIO DELLA RICERCA

1. Il Consiglio della Ricerca promuove ogni iniziativa utile allo sviluppo della ricerca, anche favorendo rapporti con enti pubblici e privati italiani e stranieri, la partecipazione a consorzi e la costituzione di centri interuniversitari anche in collaborazione con accademie e università straniere, nonché rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitano attività di impresa o professionale, purché utili per la finalità istituzionale della ricerca.

2. Il Consiglio della Ricerca esprime parere obbligatorio sui criteri di suddivisione dei finanziamenti per la ricerca, nonché relativo all'attribuzione di fondi per le strutture e attrezzature da finanziare.

Qualora tali pareri non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Consiglio della Ricerca del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

3. Il Consiglio della Ricerca elegge nel proprio seno un Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il Consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

#### Art. 18

### IL CONSIGLIO RAPPRESENTATIVO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio rappresentativo degli Studenti è organo di rappresentanza del corpo studentesco ed è composto dai tre rappresentanti degli studenti nel Collegio dei Docenti.

2. Il Consiglio rappresentativo degli Studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti:

- a) i programmi di sviluppo dell'Accademia;
- b) il Regolamento didattico;
- c) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
- d) i criteri di ammissione ai corsi di studio.

3. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro quindici giorni dal ricevimento da parte del Consiglio rappresentativo degli Studenti del testo della proposta, gli

organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

4. Nelle materie di cui al precedente comma 2, nonché su ogni altra materia, il Consiglio rappresentativo degli Studenti ha potere di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Accademia, qualora reputi tali materie di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti.
5. Il Consiglio rappresentativo degli Studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre Accademie, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.
6. I criteri e le modalità di elezione, nonché le modalità di funzionamento sono previsti dal Regolamento generale dell'Accademia. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del Consiglio rappresentativo degli Studenti idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione.

## ART. 19.

### COMITATO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

1 L'Accademia collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2 Fanno parte di diritto del Comitato il Presidente dell'Accademia, il Direttore, il Vice Direttore, il Direttore Amministrativo e i Direttori delle sedi decentrate oltre a due rappresentanti dei docenti e due degli studenti.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Accademia:

- a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
- b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti;

4. L'Accademia può realizzare strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

5 L'Accademia può realizzare strutture formative all'estero, sia in proprio che in partnership, con enti del paese ospitante nel rispetto delle normative di riferimento.

6 L'Accademia intende sviluppare il proprio ruolo nell'Unione Europea e non, in particolare attraverso:

- a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti europei e non e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e non;
- b) la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le istituzioni europee e non;
- c) l'adesione ai programmi di ricerca artistica e scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione Europea e non.

7. Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi è istituito il Comitato

per i rapporti internazionali composto dai membri di diritto o dai:

a) il Direttore o suo delegato;

b) un massimo di due rappresentanti del corpo docente e ricercatore e due studenti eletti, in rappresentanza di ciascun corso.

8. I rappresentanti del corpo docente e ricercatore eletti nel Comitato durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

## Art. 20

### COMITATO DEI SOSTENITORI

1. Il Comitato dei Sostenitori dell'Accademia ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.
2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Accademia, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste nel Regolamento generale dell'Accademia.
4. Il Comitato è presieduto dal Direttore che al suo interno elegge un Vice Presidente.
5. Il Direttore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Accademia e sulla utilizzazione delle risorse.
6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.
7. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Accademia.

## Art. 21

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Accademia, viene eletto quando è necessario per legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
2. E' composto da membri esterni all'Accademia in numero non superiore a tre, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, fra esperti di comprovata qualificazione. Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati nel tempo per più mandati.

## Art. 22

## IL GARANTE

1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro la imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa è istituita la figura del Garante.

2. Il Garante è designato dal Consiglio Accademico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto tra persone esterne all'Accademia che garantiscano ampie competenze giuridico- amministrative , imparzialità ed indipendenza di giudizio. Dura in carica quattro anni, è rieleggibile consecutivamente e può essere revocato dal Consiglio Accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Garante esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Accademia e gli uffici dell'Amministrazione accademica collaborano con il Garante nel rispetto della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, per i quali sia configurabile una responsabilità da parte di organi o collaboratori dell'Accademia , il Garante è tenuto ad investire della questione il Direttore e il Direttore Amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.

Il Garante presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Consiglio Accademico, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio rappresentativo degli Studenti.

5. Il Regolamento generale dell'Accademia disciplina le funzioni del Garante.

## Art. 23

### CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA

1. Le funzioni di Direttore, di Direttore vicario, di Presidente del Consiglio della ricerca, di Direttore di Corso non sono cumulabili.

2. Con le sole eccezioni del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo, la carica di componente del Consiglio Accademico, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di amministrazione è cumulabile.

3. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche di cui al comma 1, costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a nuove elezioni e, nel caso del Direttore vicario, ad una nuova nomina. Il nuovo eletto permane nella carica per la durata ordinaria prevista dal presente Statuto, salvo il Direttore vicario che scade insieme al Direttore che lo ha nominato. Le medesime procedure sono adottate in ogni altro caso di cessazione della carica. Per il computo della durata della carica, le frazioni d'anno valgono un anno.

**TITOLO III**  
**ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI**  
**DELL'ACCADEMIA.**

Art. 24

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

1. Sono strutture didattiche:

- a) l'Accademia, che può articolarsi in Corsi di studio, quali i Corsi di diploma di primo e secondo livello;
- b) le Scuole di specializzazione e i corsi di Formazione alla ricerca;
- c) Master Accademici di primo e secondo livello;
- d) Corsi di perfezionamento,aggiornamento e formazione permanente.

2. Ove la normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di selezione per l'ammissione alle strutture didattiche sono determinate, con motivata deliberazione dal Consiglio Accademico , su proposta del Direttore o della Scuola di specializzazione interessata, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio rappresentativo degli Studenti.

3. Sono strutture di ricerca i Centri di ricerca. Sono strutture di servizio i Centri di servizio, le Biblioteche. Le modalità di funzionamento delle Biblioteche saranno fissate con apposito regolamento.

Art. 25

CORSI

1. I Corsi hanno il compito primario di programmare, organizzare e coordinare l'attività didattica.

2. Sono compiti dei Corsi:

- a. programmare e coordinare gli eventuali Consigli di Corso di studio interessati, le risorse didattiche, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti;
- b. indirizzare e coordinare le attività didattiche;
- c. formulare proposte per i piani di sviluppo;
- d. esprimere parere obbligatorio ed avanzare proposte sul Regolamento generale di Accademia e sul Regolamento didattico, nonché nelle materie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b), d), e) . Qualora tali pareri non siano pervenuti agli organi competenti entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei Corsi del testo della proposta, detti organi potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.
- e. predisporre e deliberare il proprio Regolamento da sottoporre al Collegio dei Docenti per il parere di conformità ai principi del Regolamento generale di Accademia;
- f. esercitare ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Sono organi dei Corsi: il Direttore delegato e il Consiglio di Corso.
4. Il Direttore delegato rappresenta il Corso, ne convoca e presiede il Consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad esso. Rappresenta le sezioni distaccate sul territorio nazionale od europeo godendo di un'autonomia gestionale da concordarsi di volta in volta con il Direttore centrale.
5. Il Direttore delegato viene eletto dai componenti del Consiglio di Corso, fra i professori. Qualora nelle prime tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Direttore delegato è nominato con atto del Direttore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per più mandati consecutivi.

6. Il Direttore delegato designa fra i professori un Vice Direttore, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e al quale egli può affidare specifiche deleghe nell'ambito delle proprie competenze.
7. Il Consiglio di Corso è composto da:
  - a) i professori ;
  - b) i rappresentanti dei ricercatori ;
  - c) due rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni;
  - d) qualora il Corso si articoli in più indirizzi di studio, deve essere garantita nel Consiglio di Corso una rappresentanza dei vari indirizzi;
8. Il Consiglio di Corso esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Corso può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite dal Regolamento di Corso.
9. Il Consiglio di Corso è convocato dal Direttore delegato quando sia necessario e comunque almeno ogni tre mesi. Deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

## Art. 26

### CONSIGLI DI CORSO DI DIPLOMA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

1. I Consigli dei Corsi di diploma di primo e secondo livello hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di diploma, come stabilito dal Regolamento di Corso.
2. I Consigli dei corsi di indirizzo e i Consigli di Corso di diploma sono composti da tutti i

professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori. Il regolamento di Corso definisce i criteri per le afferenze e le modalità di elezione delle rappresentanze dei ricercatori, degli studenti, il loro numero, nonché le modalità di partecipazione ai Consigli stessi ed i criteri per la determinazione della validità delle sedute.

3. I Direttori delegati dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti fra i professori dell'Accademia afferenti ai Consigli medesimi. Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale di Accademia.
4. Nei Corsi con un solo indirizzo di studio, le competenze attribuite ai Consigli di Corso di primo e secondo livello o di specializzazione sono esercitate dal Consiglio di Corso.

#### Art. 27

### PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame sono parte integrante dell'attività didattica. Ciascun docente può definire le modalità di svolgimento delle prove nel rispetto dei criteri posti dal Regolamento didattico e dai Regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza.
2. Il Regolamento didattico disciplinerà altresì, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza posti dalla normativa vigente, la composizione e i criteri di funzionamento delle commissioni d'esame, in ogni caso garantendo la pubblicità delle prove orali e la verificabilità delle prove scritte.

#### Art. 28

### DOTTORATI DI RICERCA

1. L'Accademia istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di Ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento mediante il Regolamento didattico di Accademia che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili .

#### Art. 29

### SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Accademia. Per l'attuazione di questo fine l'Accademia può istituire Scuole di specializzazione.
2. Le modalità di istituzione e funzionamento delle Scuole di specializzazione sono disciplinate dal Regolamento didattico dell'Accademia e da apposito Regolamento della singola Scuola.
3. Sono organi di governo e gestione delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai Regolamenti di cui al precedente comma 2.

## Art. 30

### DIPARTIMENTI

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa della didattica e della ricerca in settori disciplinari omogenei.
2. La richiesta di costituzione del Dipartimento deve essere avanzata nel Consiglio Accademico, di norma, almeno da 3 tra professori e ricercatori. La richiesta deve essere approvata prima dal Collegio dei Docenti e poi dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Docenti sentito il Consiglio Accademico in via eccezionale può autorizzare la costituzione transitoria di dipartimenti atipici con un numero inferiore di professori e ricercatori rispetto a quanto previsto al comma precedente. Tale autorizzazione è soggetta a verifica periodica, almeno annuale.
4. La costituzione di dipartimenti atipici è deliberata dal Consiglio Accademico.
5. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori artistico scientifico-disciplinari e concorrono all'espletamento dell'attività didattica promossa e coordinata dai Corsi e dagli indirizzi di studio. Presso di essi, anche consorziati con altri di diversa Accademia o Università, si svolge l'attività dei Dottorati di Ricerca.
6. I Dipartimenti svolgono tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge e dai regolamenti, secondo le norme del proprio Regolamento interno. Tale Regolamento è approvato, all'atto della costituzione, dal Consiglio di cui al successivo comma 7, previo parere di conformità ai principi del Regolamento generale di Accademia. Sono organi del Dipartimento il Direttore e il Consiglio.
7. Il Direttore è un professore, eletto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento ed è nominato con atto del Direttore. Resta in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per più di una volta consecutivamente.
8. Il Direttore designa tra i professori afferenti al Consiglio un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
9. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento.

## Art. 31

### CENTRI DI RICERCA E DI SERVIZIO

1. Il Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Docenti,

può istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati Centri di ricerca, Centri di servizio Biblioteche e Centri di servizio e ricerca dipartimentale e interdipartimentali .

2. I Regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Regolamento generale di Accademia e dovranno comunque prevedere un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Accademia, e un Direttore eletto tra i membri di componente accademica del Consiglio.
3. Detti Regolamenti sono approvati dal Consiglio direttivo del Centro, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4 dello Statuto, previo parere di conformità ai principi del Regolamento generale di Accademia e del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza rispettivamente da parte del Consiglio Accademico, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 32

#### VALUTAZIONE DIDATTICA E DELLA RICERCA

1. I Corsi sono tenuti a stabilire nei loro regolamenti le modalità con cui assicurare la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attività di insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento nelle forme e con le garanzie più opportune delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti.
2. I Corsi istituiscono in base ai propri Regolamenti apposite Commissioni per la valutazione della didattica, costituite da docenti e studenti in eguale numero. Le Commissioni così istituite hanno compiti di osservatorio permanente dell'andamento dei corsi di studio, sui quali riferiscono periodicamente ai relativi Consigli e avanzano proposte di interventi in materia.
3. Il Regolamento generale di Accademia stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica dell'attività didattica. Tale organismo è istituito su proposta del Collegio dei Docenti. La valutazione tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni per la valutazione della didattica istituite presso i Corsi ed è finalizzata al costante miglioramento del processo di apprendimento e all'equilibrata utilizzazione delle competenze .
4. Dei risultati della verifica periodica di cui al comma 1 e della valutazione sistematica di cui al comma 3 si terrà conto nella programmazione dell'attività didattica, di ricerca e nella formulazione dei piani di sviluppo dell'Accademia.
5. Il Regolamento generale dell'Accademia stabilisce altresì la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica della produttività scientifico- artistica delle strutture di ricerca. Tale organismo è istituito su proposta del Collegio dei Docenti. Per la valutazione applica, tra i criteri riconosciuti dalla comunità nazionale ed internazionale per ciascuna area disciplinare, quelli stabiliti d'intesa con il Collegio dei Docenti medesimo.

## TITOLO IV

### GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA

#### Art. 33

#### AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione dell'Accademia è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Istituzione nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio Accademico, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Amministrazione.

2 Il Presidente, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Accademia .

3 Il Direttore sovrintende alle attività della Accademia.

4. Il Direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal Direttore e dagli organi di governo dell'Accademia, in modo da assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento della Amministrazione.

Il Direttore amministrativo:

a) è a capo delle strutture amministrative e svolge una attività generale di coordinamento e di controllo economico dell'Accademia.

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Accademico, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Amministrazione;

c) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi;

L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, per la durata di quattro anni rinnovabili, a persona con caratteristiche professionali adeguate alla funzione, che sia in possesso di requisiti di professionalità di settore.

L'incarico può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive del Direttore e degli organi di governo dell'Accademia.

Su proposta del Direttore amministrativo, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore amministrativo che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Direttore stesso.

5 Il Direttore amministrativo, nonché il personale preposto ad altre unità amministrative, hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organizzative cui sono preposti, secondo criteri di funzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa.

6. L'esecuzione di atti di competenza del Direttore amministrativo non è avocabile dal Direttore, se non per particolari motivi di necessità e di urgenza specificati nel provvedimento di avocazione.

#### Art. 34

##### GESTIONE DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

L'Accademia definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consone al perseguimento dei suoi fini istituzionali e la pianta organica del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse.

#### Art. 35

##### COPERTURE ASSICURATIVE E PATROCINIO LEGALE

1. L'Accademia può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla carica Presidente, di Direttore, Direttore delegato, Direttore di Dipartimento, nonché di Direttore amministrativo e di Segretario di Dipartimento.

2. Nel rispetto della normativa vigente, l'Accademia, su istanza dell'interessato, può assumere a proprio carico, anche per il tramite di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale per l'assistenza dei collaboratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso si prevede l'obbligo della rivalsa da parte dell'Accademia nei riguardi del collaboratore per tutti gli oneri sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.

#### Art. 36

##### DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'ACCADEMIA

1. La dotazione finanziaria dell'Accademia è costituita dalle entrate derivanti:

- a) da tasse di iscrizione;
- b) dalle rette di frequenza;
- c) da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizi;
- d) da contratti di ricerca;
- e) da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.

2. L'Accademia può ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo.

#### Art. 37

##### BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo viene predisposto sulla base delle norme del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti se richiesto.

#### Art. 38

##### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri determinati dal Consiglio Accademico sentito il Collegio dei docenti e resi pubblici.

2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

#### Art. 39

##### VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

La valutazione della attività amministrativa ha per oggetto la verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, dell'efficienza dei servizi e della funzionalità dell'organizzazione. Tale valutazione è effettuata attraverso un organismo a ciò istituito dal Consiglio di Amministrazione e si avvale anche di indici nazionali di riferimento.

#### Art. 40

##### ESENZIONE DALL'ATTIVITA' DIDATTICA E INDENNITA' DI CARICA

1. Il Direttore, il Direttore vicario e i Direttori di Corso possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dal Corso di appartenenza dai compiti didattici per la durata della carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina per la durata del mandato l'entità dell'indennità di carica del Presidente, del Direttore, del Direttore Amministrativo, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Nuclei di valutazione se richiesti. Il medesimo Consiglio può deliberare la corresponsione di una indennità di carica anche per il Direttore vicario, i Direttori di Corso e i Direttori di Dipartimento.

#### Art. 41

##### REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA CONTABILITA' E LA FINANZA

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Accademia i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto ove possibile dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina:

- a) le procedure contrattuali;
- b) la possibilità di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi;
- c) le competenze e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti se

richiesti.

#### ART. 42

##### FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione degli Organi collegiali sono stabilite nel Regolamento Generale di Accademia.
2. Se non diversamente stabilito, le riunioni degli Organi collegiali sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei convocati.
3. Se non diversamente stabilito, le deliberazioni degli Organi collegiali sono validamente assunte quando sia stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.

#### Art. 43

##### ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua approvazione da parte del Ministero.
2. Entro un biennio dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Collegio dei Docenti ne valuta l'esperienza applicativa e avvia le procedure per le eventuali modificazioni.

### Verbale del Consiglio d'Amministrazione di LABA S.R.L. del 8 marzo 2023

In data odierna, 8 marzo 2023, alle ore 18:00, presso la sede di via Privata de Vitalis 1, si riunisce, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione di LABA S.R.L. per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Revisione Statuto della Libera Accademia di Belle Arti LABA.

Sono presenti: Luigi Bracchi, Presidente, Emanuela Zanchetta, Amministratore delegato.

Sono presenti altresì: il Direttore, prof. Valerio Borgonuovo e il prof. Marco Senaldi, designato dal Consiglio accademico quale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. E' assente il rappresentante degli studenti, non ancora nominato.

Presiede Luigi Bracchi che designa quale verbalizzante la dott.ssa Zanchetta Emanuela che accetta.

Essendo pertanto presente la totalità dei consiglieri, il consiglio è validamente costituito e pertanto atto a deliberare.

Si passa alla discussione dell'ordine del giorno.

**1. Revisione Statuto della Libera Accademia di Belle Arti LABA.**

Il Direttore, prof. Borgonuovo, relaziona su quanto ricevuto dall'Accademia in data 09.02.2023 da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato generale Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, Ufficio II, Assetti istituzionali.

Il testo del messaggio, a firma del Dirigente Marco Coccimiglio, invita l'Accademia a riformulare le norme statutarie destinate a disciplinare la composizione, i compiti e la durata del mandato degli organi interessati al governo dell'Accademia (all. 1 messaggio MUR del 9.2.23). Il Direttore presenta ai Consiglieri il testo statutario interamente rivisto dai membri del Consiglio accademico (all. 2 Statuto LABA rivisto), che hanno lavorato tenendo puntuale conto delle indicazioni del messaggio ministeriale, con riferimento al D.P.R. 132/2003 e alle indicazioni ANVUR.

I consiglieri prendono atto della riformulazione statutaria che risulta molto più chiara e snella rispetto alla precedente versione.

Pertanto, all'unanimità, i consiglieri


**deliberano**

l'adozione del nuovo Statuto della Libera Accademia di Belle Arti LABA.


Per i seguiti di competenza, il Direttore è incaricato dell'invio del documento al MUR.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:15, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente  
Luigi Bracchi



Il segretario  
Emanuela Zanchetta



Alla Cortese Attenzione del Dirigente  
Dott. Marco Coccimiglio

dell'Ufficio II – Assetti Istituzionali  
Largo Antonio Ruberti, 1  
00153 Roma  
PEC: [dgfis@postacert.mur.gov.it](mailto:dgfis@postacert.mur.gov.it)

Data: 27 aprile 2023  
Prot.: Dir.27042023.IST

**Oggetto: Statuto della Libera Accademia di belle arti "LABA" di Brescia**

Come da Vostra richiesta del 9 febbraio 2023 n. 1598, Vi inviamo allegati alla presente, lo Statuto corretto e l'approvazione dello stesso con delibera del Cda, della Libera Accademia di belle arti "LABA" di Brescia.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei saluti più cordiali

Il Direttore  
Prof. Valerio Borgonuovo



**LABA - Libera Accademia di Belle Arti**

Legalmente Riconosciuta D.M. 27.04.2000

Sede legale: Via don Giacomo Vender n.66 - 25127 Brescia

Tel. +39 030 38 08 94 [www.laba.edu](http://www.laba.edu) - mail [info@laba.edu](mailto:info@laba.edu) - pec [laba@legalmail.it](mailto:laba@legalmail.it)

**STATUTO**



## INDICE

### TITOLO I L'ISTITUZIONE

Art. 1 LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI LABA .....	4
Art. 2 FINALITA' E PRINCIPI DIRETTIVI .....	5
Art. 3 AUTONOMIA STATUTARIA .....	5
Art. 4 FONTI NORMATIVE .....	6
Art. 5 CORPO DOCENTE E RICERCATORE .....	7
Art. 6 RICERCA .....	7
Art. 7 DIDATTICA .....	7
Art. 8 LIVELLI DI FORMAZIONE ACCADEMICA .....	7
Art. 9 DIRITTO ALLO STUDIO .....	8
Art. 10 ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO .....	8
Art. 11 PRESTAZIONE DI SERVIZI .....	8
Art. 12 COLLABORAZIONI ESTERNE .....	9
Art. 13 FONTI DI FINANZIAMENTO .....	9
Art. 14 INVENZIONI E BREVETTI .....	9

### TITOLO II ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 15 IL DIRETTORE .....	10
Art. 16 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	11
Art. 17 IL CONSIGLIO ACCADEMICO .....	11
Art. 18 IL COLLEGIO DEI DOCENTI .....	12
Art. 19 LA CONSULTA DEGLI STUDENTI .....	12
Art. 20 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE .....	13
Art. 21 IL REVISORE DEI CONTI .....	14
Art. 22 DURATA IN CARICA .....	14

### TITOLO III ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

Art. 23 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ACCADEMIA	14
Art. 24 LABORATORI ARTISTICI, ATELIER, STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA .....	15
Art. 25 BIBLIOTECA CARTACEA BIBLIOTECA VIRTUALE E DOTAZIONE DI SOFTWARE .....	15
Art. 26 SPAZI ESPOSITIVI .....	16
Art. 27 INTERNAZIONALIZZAZIONE .....	16

### TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA



Art. 28 UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA .....	<b>16</b>
Art. 29 GESTIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO .....	<b>17</b>

TITOLO V NORME FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE

Art. 30 MODIFICHE DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE .....	<b>17</b>
Art. 31 POTERE DISCIPLINARE SUL PERSONALE NON DOCENTE .....	<b>17</b>
Art. 32 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI .....	<b>18</b>
Art. 33 NORMA ABROGATIVA .....	<b>18</b>
Art. 34 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO .....	<b>18</b>
Art. 35 DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA .....	<b>18</b>



## TITOLO I L'ISTITUZIONE

### Art. 1

#### LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI LABA

**1.1** È istituita l'Accademia delle Belle Arti, di iniziativa privata e con finalità pubblicistiche, legalmente riconosciuta con D.M. 27.04.2000, denominata: Libera Accademia delle Belle Arti LABA, di seguito, per brevità, LABA o l'Accademia, con sede in Brescia.

**1.2** L'Accademia è promossa e sostenuta da LABA S.R.L., di seguito denominato Ente Promotore, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

**1.3** L'Accademia è dotata di personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33 ultimo comma della Costituzione italiana e a norma dell'art. 1 comma II del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 e successive modifiche e integrazioni.

La Libera Accademia di Belle Arti "LABA", si configura come Istituto d'istruzione superiore inserito nel sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale a pari livello dell'Università ed è dotata di personalità giuridica. Come tale, riconosce di appartenere all'Unione Europea nell'ambito dell'Istruzione Superiore e ne fa propri tutti i principi e gli strumenti.

**1.4** L' Accademia LABA è nata nel 1999 sotto il segno di una idealità intesa a salvaguardare l'autenticità e la libertà espressiva come valori fondanti della persona e afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico ed economico. La sua attività è guidata da un presupposto fortemente etico e civile, nella convinzione che la bellezza sia elemento primario, capace di migliorare la qualità della vita a livello individuale e collettivo, concretizzandosi in opere e oggetti d'arte. L'istituzione si colloca fra tradizione e innovazione, ha come obiettivo una proposta culturale al contempo metodo e conoscenza approfondita delle espressioni artistiche del presente e del passato, stimolo per la ricerca e per la sperimentazione delle nuove tecniche comunicative e dei linguaggi più avanzati.

**1.5** L' Accademia LABA intende offrire ai suoi studenti una formazione che incentivi la creatività come risorsa veramente produttiva. Le nuove professioni richiedono preparazione specifica e duttile, capace di continuo rinnovamento e adattamento alle esigenze del territorio e lungimirante, in grado di sostenere le sollecitazioni di più ampio respiro anche a livello europeo ed extraeuropeo. Con questo spirito, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le compatibilità di bilancio, stabilisce di concedere un importo dedicato a studenti in difficoltà al fine di agevolare la loro formazione culturale e professionale in ambito artistico e progettuale.



## **Art. 2**

### **FINALITA' E PRINCIPI DIRETTIVI**

**2.1** LABA, si configura come Istituto d'istruzione superiore inserito nel sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale a pari livello dell'Università.

**2.2** In particolare, costituiscono finalità istituzionali di LABA:

- a) fornire una formazione di alta qualità, attraverso l'eccellenza dei diversi corsi di studio;
- b) garantire il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, organizzando anche, a tale scopo, periodi di studio all'estero;
- c) valorizzare tutte le professionalità e competenze presenti al suo interno;
- d) consentire la partecipazione attiva di tutte le componenti al dibattito culturale, artistico e scientifico, mediante la diffusione dei risultati didattici e nella ricerca svolta, attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e qualsiasi mezzo idoneo a garantire ad essi notorietà;
- e) promuovere e favorire le relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive, interessati alla valorizzazione della ricerca, della didattica e della produzione;
- f) favorisce la formazione alla sostenibilità e alla salute anche attraverso la creazione di appositi moduli formativi opzionali inseriti nei piani di studio;
- g) promuovere le relazioni con i propri ex studenti attraverso la forma dell'associazionismo al fine di creare un'ampia comunità LABA che favorisca la sua crescita, la valorizzazione del suo nome e ne rafforzi i legami con l'istituzione accademica che li ha formati.

**2.3** Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per la partecipazione attiva alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovere l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro, l'Accademia LABA può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali, attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari anche con altre formazioni AFAM, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.

## **Art. 3**

### **AUTONOMIA STATUTARIA**

**3.1** Nei limiti fissati dalla Legge e nel rispetto del presente Statuto, l'autonomia di LABA si concretizza nella capacità giuridica di progettare e realizzare le soluzioni organizzative e funzionali più consone al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

**3.2** LABA si riserva la facoltà di istituire sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate su tutto il territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo. Le sedi distaccate potranno godere, a loro richiesta, di autonomia amministrativa e finanziaria mentre l'attività didattica, di ricerca e di proposta formativa scientifico - culturale dovrà sempre essere concordata con la Direzione della sede centrale.



**3.3** LABA adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, artistiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti.

## **Art. 4**

### **FONTI NORMATIVE**

**4.1** In virtù del presente Statuto e ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n° 508, sono fonti normative dell'Accademia i seguenti Regolamenti:

- a) il Regolamento generale dell'Accademia, che detta le norme di organizzazione di "LABA", in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche in sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate, le modalità e i criteri di elezione per gli organi centrali e periferici dell'Accademia, i criteri di elezione e le modalità di funzionamento degli altri organi;
- b) il Regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo articolo 7 dello Statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;
- c) il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Accademia, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro più consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni.

**4.2** Oltre ai sopracitati regolamenti, dettano comportamenti e regole per l'Accademia le seguenti disposizioni:

il Regolamento contro la contraffazione e il plagio

il Manifesto degli studi

il Regolamento prova finale

il Codice di comportamento degli studenti

il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" redatto ai sensi del D.lgs. 231/2001

il Codice Etico

il Codice Privacy Regolamento UE 679

il Sistema di procedura per la Valutazione interna

la Guida al programma Erasmus+

il Regolamento dei corsi di Master



## **Art. 5**

### **CORPO DOCENTE E RICERCATORE**

**5.1** Il corpo docente e ricercatore dell'Accademia è composto da professori e da professionisti di chiara fama.

**5.2** A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore è garantita libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento ai sensi e per gli effetti dell'art.33 della Costituzione italiana. Ad essi sono assicurati l'accesso e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici.

**5.3** I docenti e i ricercatori possono essere a tempo pieno o a tempo parziale.

## **Art. 6**

### **RICERCA**

**6.1** L'attività di ricerca, che trova nell'Accademia la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente e ricercatore dell'istituzione.

**6.2** Al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, LABA fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca artistica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.

**6.3** LABA provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività artistica svolta al proprio interno, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

**6.4** Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente Statuto e dall'ordinamento accademico.

## **Art. 7**

### **DIDATTICA**

**7.1** LABA garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene all'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti artistico-culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.

**7.2** Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Accademia può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie di secondo grado.

## **Art. 8**

### **LIVELLI DI FORMAZIONE ACCADEMICA**

**8.1** L'Accademia può rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio:  
diploma accademico di primo livello;



diploma accademico di secondo livello;

diploma accademico di specializzazione;

diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design;

diploma di perfezionamento o master.

**8.2** L'Accademia può organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente. L'Accademia può inoltre offrire corsi post-laurea anche a denominazione straniera, quali master o corsi simili, attribuendo, ove previsto, i relativi titoli.

L'Accademia può partecipare altresì alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

L'Accademia può promuovere la formazione didattica degli operatori delle materie artistiche per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuole.

## **Art. 9**

### **DIRITTO ALLO STUDIO**

**9.1** L'Accademia promuove tutte le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto della Costituzione italiana, in particolare perseguendo l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici e un insieme di interventi anche di natura economica. L'Accademia provvede altresì all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con la Regione Lombardia, come da convenzione firmata tra le parti per la gestione degli interventi di competenza regionale per il diritto allo studio universitario.

## **Art. 10**

### **ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO**

**10.1** L'Accademia promuove corsi di aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

## **Art. 11**

### **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

**11.1** Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Accademia può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne.



## **Art. 12**

### **COLLABORAZIONI ESTERNE**

**12.1** L'Accademia, in conformità ai principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

**12.2** Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta dei Corsi interessati, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Accademia, le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

**12.3** L'Accademia può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse ai propri compiti istituzionali.

## **Art. 13**

### **FONTI DI FINANZIAMENTO**

**13.1** L'Accademia utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dell'Ente Promotore o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

**13.2** Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono principalmente entrate proprie, costituite da contribuzioni da parte degli studenti quali: tasse d'iscrizione e rette accademiche. Il finanziamento può essere realizzato anche attraverso erogazioni di enti pubblici e privati, legato al sostegno e al patrocinio di iniziative o attività specifiche. Sono previste anche forme autonome di finanziamento, quali proventi di attività, rendite e diritti, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, anche con istituti di credito.

## **Art. 14**

### **INVENZIONI E BREVETTI**

**14.1** Si stabiliscono altresì i diritti e i doveri per l'Accademia e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Accademia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) diritto dell'Accademia di conseguire il brevetto;
- b) diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Accademia non eserciti il proprio diritto entro congruo termine;
- c) riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonché di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto.

**14.2** Per i diritti di titolarità o con titolarità dei brevetti, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi relativi ad invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o di convenzioni con enti pubblici o privati, varrà quanto previsto nell'atto negoziale sottoscritto tra le parti.



**TITOLO II**  
**ORGANI DELL'ACCADEMIA**

**Art. 15**

**IL DIRETTORE**

**15.1** Il Direttore rappresenta l'Accademia, anche nelle sezioni distaccate e nelle sedi decentrate nei confronti del MUR e dell'AFAM. Il Direttore deve dimostrare il possesso di requisiti di comprovata professionalità quali: almeno cinque anni di docenza presso un'accademia di belle arti statale o legalmente riconosciuta; qualificazione didattica, culturale e artistica; esperienza direzionale anche in ambito di coordinamento di progetti; possesso di almeno una pubblicazione in ambito artistico.

**15.2** Compete al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Collegio dei Docenti ed il Consiglio Accademico, vigilando sulla corretta esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;
- c) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
- d) emanare lo Statuto, le norme modificative di esso e i Regolamenti, curandone l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
- e) dare esecuzione, con proprio atto, alle deliberazioni degli altri organi di governo dell'Accademia;
- f) In caso di necessità e urgenza, il Direttore può, con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del Collegio dei Docenti o del Consiglio Accademico, chiedendone la ratifica da parte dell'organo rispettivamente competente nella seduta immediatamente successiva;
- f) collaborare con l'amministrazione e i servizi dell'Accademia, impartendo le più opportune direttive per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- g) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato dell'Accademia;
- h) esercitare l'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
- i) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

**15.3** Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi anche di Coordinatori da lui scelti tra i componenti del corpo docente e nominati con proprio atto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Coordinatori rispondono direttamente al Direttore del loro operato. Il Direttore può altresì avvalersi della figura di un Direttore artistico scelto tra i componenti il corpo docente, con il compito di progettare e coordinare particolari progetti di rilevanza artistica che coinvolgano il territorio o altre istituzioni pubbliche o private.



## **Art. 16**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**16.1** Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Accademia.

**16.2** Il Presidente, rappresentante legale dell'Istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

**16.3** In attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, con la presenza del Direttore, del docente designato dal Consiglio Accademico, dello studente designato dalla Consulta degli studenti, il Consiglio di Amministrazione stabilisce obiettivi generali e promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni strumentali dell'istituzione.

16.4 Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare lo Statuto dell'Accademia, sentito il Consiglio accademico;
- b) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché il regolamento per l'organizzazione degli uffici;
- c) definire la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
- d) approvare piano di previsione, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo;
- e) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'Accademia;
- f) definire, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche;
- g) definire l'organico del personale non docente;
- h) deliberare l'istituzione di nuovi corsi, compatibilmente con la disponibilità finanziaria;
- i) vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico;
- l) eventualmente, nominare un Presidente onorario, scegliendo tra personalità di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico, politico.

## **Art. 17**

### **IL CONSIGLIO ACCADEMICO**

**17.1** Il Consiglio Accademico è composto dal Direttore dell'Accademia, che assume la veste di Presidente. Ne fanno parte il Vice Direttore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Coordinatori designati dal Direttore, i responsabili delle sedi esterne dell'Accademia, due rappresentanti degli studenti.

Sono inoltre componenti del Consiglio Accademico tre rappresentanti dei Docenti liberamente scelti dal Collegio dei Docenti tra quelli aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

**17.2** Compete al Consiglio Accademico promuovere, gestire, coordinare e controllare l'attuazione e l'esercizio dell'autonomia dell'Accademia, tenuto conto delle compatibilità economico finanziarie indicate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:



- a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicurare il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione elaborando piani pluriennali e deliberando le richieste ad essi inerenti;
- d) deliberare il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito il parere della consulta degli studenti;
- e) approvare i Regolamenti generali di Accademia e il Regolamento didattico;
- f) approvare, per quanto di competenza, il Manifesto annuale degli studi;
- g) assumere deliberazioni motivate sulle proposte della Consulta degli Studenti;
- h) esprimere parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto, formulando le relative proposte da inoltrare al Consiglio di Amministrazione per la delibera e la successiva trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini dell'approvazione;
- i) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

## **Art. 18**

### **IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

**18.1** Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore, che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia. Alle riunioni del Collegio dei Docenti sono invitati di diritto, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e deliberativi, il Presidente, il Direttore Amministrativo e un rappresentante della Consulta degli Studenti.

**18.2** Svolge funzioni di supporto consultivo e propositivo alle attività del Consiglio accademico, verificandone periodicamente l'efficacia riguardo all'effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati in ordine alle attività scientifiche, artistiche, didattiche e di ricerca.

## **Art. 19**

### **LA CONSULTA DEGLI STUDENTI**

**19.1** La Consulta degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Accademia.

**19.2** Spetta alla Consulta degli studenti:

- a) esprimere parere obbligatorio su questioni attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici di alta formazione e del diritto allo studio, all'organizzazione dei servizi didattici e di ogni altro servizio fornito dall'Accademia nell'interesse della componente studentesca;
- c) proporre un piano di iniziative di carattere culturale e di progetti che riguardino attività autonome o destinate a un piano di cogestione con il personale docente, da inoltrare al Consiglio accademico e, successivamente, al Consiglio di



amministrazione per le relative competenze;

d) designare, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca, nonché negli organi preposti alla tutela del diritto allo studio;

e) indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio di amministrazione e al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi, anche avvalendosi di apposite strutture messe a disposizione dall'Accademia.

**19.3** La Consulta degli Studenti è composta dal numero di membri elettivi stabilito dall'art. 12 del DPR 132/2003 quindi in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico.

**19.4** Ai fini dell'elezione di cui alla presente clausola, è attribuito elettorato attivo a tutti gli studenti iscritti ai corsi attivati da LABA, di ogni tipologia purché aventi una durata almeno annuale, mentre l'elettorato passivo è proprio degli studenti che siano iscritti ad un corso di durata pluriennale.

**19.5** La Consulta degli Studenti elegge al suo interno il proprio Presidente.

**19.6** La Consulta può invitare tutti coloro che reputa utili alla discussione dei punti all'ordine

**19.7** Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti.

## Art. 20

### IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

**20.1** Il Nucleo di Valutazione risponde al Consiglio di Amministrazione e verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario.

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

**20.2** Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri, tutti studiosi ed esperti nel campo della valutazione e della qualità anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Direttore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni.

**20.3** L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione autonomia operativa, diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché pubblicità e diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della privacy.



## **Art. 21**

### **IL REVISORE DEI CONTI**

**21.1** Il Revisore dei Conti esercita poteri di controllo, predisponendo la relazione al bilancio consuntivo di LABA. Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

**21.2** Il Revisore dei Conti è nominato dall'Ente Promotore.

## **Art. 22**

### **DURATA IN CARICA**

**22.1** Gli organi dell'Accademia, fatta eccezione per il Collegio dei Docenti che dura in carica un anno e della Consulta degli studenti che dura in carica due anni, durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

## **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE E SERVIZI**

## **Art. 23**

### **ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ACCADEMIA**

**23.1** L'Accademia è organizzata in Corsi di diploma di primo livello (triennio) e Corsi di diploma di secondo livello (biennio), così articolati:

triennio design

triennio fashion design

triennio graphic design e multimedia

triennio fotografia

triennio pittura

triennio scenografia, arti drammatiche e performative

triennio scenografia, cinema audiovisivo e multimedia

triennio di decorazione, progettazione degli interni e della decorazione

biennio cinema e audiovisivo

biennio decorazione



biennio fotografia

biennio graphic design, digital design and communication

biennio design, industrial and research design

biennio design, interior and green design

biennio pittura

biennio scenografia, arti performative multimediali

**23.2** L'Accademia dispone di tre sedi a Brescia e di una sede/laboratorio in Trentino:

via Don Giacomo Vender, 66 - 25127 Brescia

via Privata De Vitalis, 1 - 25124 Brescia

via Cefalonia, 58 - 25124 Brescia

via San Giorgio 42 - 38069 Rovereto

**23.3** Per ciascun corso di diploma il Direttore nomina un Coordinatore con il compito di presiedere e coordinare il Consiglio di corso.

**23.4** I Consigli di Corso hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio, alla modalità di verifica del profitto degli studenti agli esami.

**23.5** I Consigli di corso sono composti da tutti i docenti ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati.

## **Art. 24**

### **LABORATORI ARTISTICI, ATELIER, STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA**

**24.1** L'Accademia istituisce e attrezza adeguatamente, come supporto essenziale alle attività didattiche, di ricerca e produzione, laboratori artistici efficienti in relazione alle discipline attivate nei vari Corsi di Diploma, nonché atelier funzionali allo sviluppo della ricerca e delle attività formative che connotano i vari indirizzi di Diploma. L'Accademia garantisce agli studenti, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia disponibilità degli spazi laboratoriali per lo sviluppo della ricerca e della produzione artistica.

**24.2** L'Accademia predispone spazi e attrezzature per il supporto tecnologico ed operativo alle attività formative e di ricerca delle discipline teoriche e progettuali.

## **Art. 25**

### **BIBLIOTECA CARTACEA BIBLIOTECA VIRTUALE E DOTAZIONE DI SOFTWARE**

**25.1** A sostegno delle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'Accademia, è garantito all'intero corpo docente, a tutti gli studenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario l'accesso alla biblioteca cartacea e alla piattaforma EBSCO, biblioteca on line multifunzionale per la quale ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera la sottoscrizione dell'abbonamento. Gli studenti di tutti i corsi hanno altresì in dotazione gratuita software specifici per la loro formazione



(suite Adobe, altri).

## **Art. 26**

### **SPAZI ESPOSITIVI**

**26.1** L'Accademia destina locali appositamente attrezzati, anche reperiti in sedi diverse da quelle istituzionali, all'allestimento di eventi espositivi rivolti a rappresentare gli esiti della ricerca artistica prodotta nell'ambito della programmazione culturale dell'Accademia.

## **Art. 27**

### **INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**27.1** L'Accademia favorisce la dimensione internazionale delle attività di formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, attraverso contatti e accordi con istituzioni accademiche di alto profilo culturale, attraverso l'adesione a network e consorzi, scambio di produzioni artistiche e di esperienze formative, nonché attraverso il reclutamento di studenti provenienti da altri Stati.

**27.2** L'Accademia riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle conoscenze e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale e internazionale.

**27.3** L'Accademia promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi formativi e di ricerca, anche attraverso attività di terza missione e l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Accademie ed Enti di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA**

## **Art. 28**

### **UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

**28.1** L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione ivi compresa la segreteria degli studenti, l'ufficio placement, l'ufficio Erasmus e l'ufficio tecnico. L'amministrazione attua l'indirizzo politico espresso dal Direttore e dagli organi di governo dell'Accademia, in modo da assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento della stessa.

**28.2** Alla struttura amministrativa contabile è preposto un Responsabile Amministrativo che collabora con il Consiglio di



Amministrazione e l'Amministratore delegato alla gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione. L'amministrazione si avvale di un consulente esterno per la compilazione del bilancio consuntivo e per la redazione di un piano preventivo (business plan). Si avvale altresì di un consulente esterno in qualità di revisore dei conti.

#### **Art. 29**

### **GESTIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO**

**29.1** Il Consiglio di Amministrazione definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consone al perseguimento dei fini accademici istituzionali e la pianta organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse. Può avvalersi di consulenze da parte di professionisti esterni.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE**

#### **Art. 30**

### **MODIFICHE DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE**

**30.1** Il Collegio dei Docenti e la Consulta degli Studenti possono sottoporre al Consiglio Accademico proposte di modifica del presente statuto da inoltrare al Consiglio di Amministrazione.

**30.2** Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, che acquisisce il parere del Collegio dei Professori e, per quanto di rispettiva pertinenza, della Consulta degli Studenti. Il testo dello Statuto modificato è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione. Lo Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca – sezione AFAM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.

#### **Art. 31**

### **POTERE DISCIPLINARE SUL PERSONALE NON DOCENTE**

**31.1** Con riferimento al personale non docente, per quanto concerne la materia disciplinare, sono applicate le disposizioni contrattuali relative al CCNL ANINSEI per il personale della scuola non statale.



## **Art. 32**

### **VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

**32.1** L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo.

**32.2** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge, di regolamento o di statuto.

## **Art. 33**

### **NORMA ABROGATIVA**

**33.1** Fatti salvi i principi che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici di Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché degli studi superiori, di diritto allo studio, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'Accademia, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme poste dallo Statuto.

## **Art. 34**

### **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

**34.1** Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Accademia dovesse cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione all'Ente Promotore.

## **Art. 35**

### **DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA**

**35.1** In sede di prima di applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a dodici mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte dall'organo di governo dell'Ente Promotore per la durata di un anno dalla data di entrata del presente statuto.

Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 8 marzo 2023

